
SENTENZA

Cassazione civile sez. lav. , - 20/08/2019, n. 21540

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA	Antonio	-
Presidente	-	
Dott. BERRINO	Umberto	-
Consigliere	-	
Dott. D'ANTONIO	Enrica	-
Consigliere	-	
Dott. GHINOY	Paola	-
Consigliere	-	
Dott. CALAFIORE	Daniela	- rel.
Consigliere	-	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15537-2017 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
(OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso

l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso
dagli

Avvocati [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED]

M [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED];

- ricorrente -
contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
[REDACTED],

presso lo studio dell'avvocato [REDACTED],
rappresentato e

difeso dall'avvocato [REDACTED];

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 32/2017 della CORTE D'APPELLO di
TRIESTE,

depositata il 24/03/2017 R.G.N. 196/2016; udita la
relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2019 dal
Consigliere

Dott. [REDACTED];

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott.

[REDACTED], che ha concluso per il rigetto del
ricorso;

udito l'Avvocato [REDACTED].

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 32/2017, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione all'avviso di addebito con il quale veniva ingiunto a S.F. il pagamento dell'importo di Euro 20.557,74 preteso dall'INPS a titolo di contributi dovuti alla gestione artigiani cui era iscritto per gli anni 2009, 2010 e 2011, a percentuale e sul reddito eccedente il minimale, e relativa al reddito da partecipazione nella società B.F.P. [REDACTED], a responsabilità limitata di installazione di impianti idraulici.

2. A fondamento della decisione la Corte ha rilevato che il D.L. n. 384 del 1992, art. 3 - bis convertito con modificazioni nella L. 14 novembre 1992, n. 438,

prevede che a decorrere dall'anno 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, è "rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono" e che tra i redditi di impresa non vanno inclusi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986 i redditi del socio di società a responsabilità limitata, stante l'assenza dell'apporto personale presente nella diversa ipotesi del reddito prodotto dal capitale investito in una società in accomandita semplice considerata dalla sentenza 354/2001 della Corte Costituzionale.

3. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'INPS con un motivo di censura al quale ha resistito S.F. con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 3 bis, di conversione con modificazioni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della L. 2 agosto 1990, n. 233. Sostiene che l'approdo al quale sono pervenuti i giudici di merito sarebbe frutto di un'erronea ricostruzione in quanto la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali, coerentemente con la gestione solidaristica del sistema, producendo un effetto positivo sulla posizione del soggetto interessato anche ai fini pensionistici.

2. La questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa.

3. Allo scopo occorre premettere che il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che "A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei

redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono".

4. La disciplina previgente era contenuta nella L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, che prevedeva al comma 1 che "A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente".

5. Con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex L. n. 233 del 1990, art. 1. Il legislatore ha dunque scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.

6. La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.

7. Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44, lett. e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).

9. Poichè la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla

disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS.

10. La soluzione che qui viene adottata è del tutto coerente con l'impostazione del sistema come delineata dall'art. 38 Cost., comma 2, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile.

11. Diversamente, per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (D.P.R. n. 917 del 2016, art. 6, comma 3, del testo post riforma del 2004).

12. Ed è proprio il diverso regime dettato per le società di persone da cui deriva il principio, affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale.

13. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, conv., con modif., in L. 14 novembre 1992, n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali. Ha infatti rilevato che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello

svolgimento di un'attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante; nè la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi della L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 5, in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa.

14. E' vero che la Consulta nel richiamato arresto ha rilevato che dall'art. 38 Cost., comma 2, non si desume un'intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvergono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile.

15. Tale tendenza all'ampliamento della base contributiva deve però di necessità essere contenuto entro i limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi ad estendere in via analogica la portata delle relative previsioni, tra l'altro, come avverrebbe accogliendo la tesi dell'INPS, disattendendo proprio il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale.

16. Segue coerente il rigetto del ricorso.

17. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2019
